



RG. 386/22
SNT. 389/22
Cron. 32/23

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VERBANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Verbania Avv. Katia Ruzza ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa RG 386-2022 R.G.C. promossa con ricorso depositato il 16 maggio 2022 da:

ed ivi residente in via Enzo Iapichino e dall'Avv
Antonio Petrongolo con domicilio eletto in Omegna va Borca n. 19 pec
studiolegaleiapichino@pecvb.it

- opponente -

contro

PREFETTURA DI VERBANO CUSIO OSSOLA in persona del Prefetto – rappresentato in
giudizio dal funzionario delegato

- opposto -

avente ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza prefettizia 859/2021 protocollo uscita 14068 del 29.03.2022 notificata il 16.04.2022 emessa su verbale VBCC01/167 del 06.03.2021 con il quale la Compagnia dei Carabinieri NOR di Verbania contestava la violazione dell'art 1 comma 1 DPCM gennaio 2021 e del art 4 DL 19/2020 perchè la ricorrente il giorno 06.03.2021 alle ore 21.15 in Omegna alla via IV Novembre presso l'esercizio pubblico non rispettava l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione personale, nonché l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di cui all'art 1 dell'art 1 comma 1 DPCM gennaio 2021 decisa all'esito dell'udienza tenutasi il 05.12.2022 con lettura del dispositivo sulle

Conclusioni delle parti

Opponente: accogliere il ricorso;

opposta: rigettare il ricorso.

Svolgimento del giudizio

Con ricorso tempestivamente depositato l'opponente ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo in via preliminare l'erronea applicazione della norma in quanto come precisato già in sede di memorie difensive nel momento dell'elevazione del verbale il locale era chiuso al pubblico per la normativa emergenziale ivi si trovavano solo la ricorrente e la figlia titolare del ber nonché convivente con la

In via subordinata ha contestato la legittimità dell'ordinanza eccependo l'illegittimità della sanzione in quanto applicata in forza di DPCM e quindi non in forza di legge in violazione dell'art 1 L 689-1981 contestando lo stato di emergenza e da ultimo l'incostituzionalità delle norme violate

Nel costituirsi in giudizio la P.A. si è opposta chiedendo la conferma ribadendo la sussistenza della condotta contra legem posto che il DPCM citato sanziona chi non indossi il dispositivo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. Ribadiva inoltre la legittimità costituzionale dei DPCM emanati ai sensi del DL 19/2020

All'udienza di discussione la ricorrente produceva certificato storico di residenza della medesima con la figlia titolare del pub ove erano state accertate le violazioni.

Segnatamente la stessa dichiarava che al momento dell'accertamento il locale era chiuso per via delle prescrizioni che si era recata al locale per salutare la figlia che faceva solo attività di asporto ed inoltre il locale da lì a poco sarebbe stato definitivamente chiuso per cessazione attività, precisava che non aveva la mascherina in quanto era lì con la figlia convivente e non c'era nessuno e poi è uscita subito nel cortile sul retro

La causa è stata infine discussa e trattenuta in decisione con contestuale emissione del dispositivo che segue.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere accolto.

L'art 1 del DPCM 14 gennaio 2021 specificamente statuisce Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonche' obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva; b) per i bambini di eta' inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita'.

Seppur la norma identifichi chiaramente la sussistenza della violazione allorchè il dispositivo non venga indossato in luoghi chiusi diversi dall'abitazione privata il fatto che nel caso di specie il luogo fosse il luogo di lavoro della figlia della ricorrente con la quale la ricorrente ha dimostrato di convivere con certificato storico di residenza prodotto, il fatto che il locale fosse pacificamente chiuso al pubblico per via delle disposizioni emergenziali permette



di ravvisare l'errore in cui è incorsa la ricorrente medesima che ha ritenuto in buona fede di equiparare il pub di cui la sola figlia era titolare in quanto chiuso al pubblico a domicilio e non ha ritenuto di violare la norma posto che nella casa di abitazione la e la figlia ovviamente non indossano la mascherina. La norma invero era finalizzata al contenimento del contagio ed in tal senso era finalizzata ad evitare i contatti tra estranei la sfera familiare e non conviventi. Nel caso di specie il locale appariva aperto per il solo asporto e le persone rinvenute erano state trovate all'esterno del locale medesimo segnatamente nel cortile ed attendevano di asportare i generi alimentari. Madre e figlia erano già conviventi nell'abitazione privata quindi appare evidente la buona fede della ricorrente che aveva ritenuto che alcun rischio di contagio potesse consumarsi fra le stesse pure sul luogo di lavoro ove la sola figlia si trovava e non aperto al pubblico.

La buona fede dimostrata permette di escludere l'elemento soggettivo sia della colpa sia del dolo e costituisce esimente tale da permettere l'annullamento della sanzione non potendosi in tal senso e vista la particolare necessità emersa muovere nei confronti del medesimo ricorrente alcun rimprovero.

Ed invero come noto" in tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva." (Cass Civ 11977 del 19/06/2020)

Assorbite le altre contestazioni.

La natura del procedimento giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Verbania, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da

- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza prefettizia di ingiunzione 14086 del 23.09.2022 su verbale numero VBCC01 - 167 del 06.13.2021 redatto dai Carabinieri Piemonte e Val D'Aosta Nucleo VB.
- Compensa le spese.

Verbania, 05.12.2022

Il Giudice di Pace di Verbania - Avv Katia Ruzza

SENTENZA DEPOSITATA E PUBBLICATA AI SENSI Art. 133 C.P.C.

Dggi

12/11/23
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Shirley Lorenti

